

All' Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di _____

E P.C. Alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di _____

Oggetto: **Opposizione** all'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 c.1 del D.L. nr. 44 del 1°Aprile 2021, dall'art. 2 e dall'art. 4 ter del D.L. nr. 172 del 26 novembre 2021, dall'art. 2 c.1 del D.L. nr.1 del 7 Gennaio 2022 e dall'art. 1 della Legge n.3 del 21 Gennaio 2022

Con la presente io sottoscritta/o _____ nata/o a _____ il _____

e residente a _____ in via _____

C.F. nr. _____

- Preso atto delle disposizioni introdotte dagli articoli citati in oggetto
- Visti gli artt. 2, 3, 10, 11, 13, 32 e 117 della Costituzione.
- Visti gli artt. 2 e 5 Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina adottata in Oviedo il 4 aprile 1997.
- Considerata la natura vincolante degli artt. 1, 3, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, (2000/C 364/01) così come richiamata – anche per il suo carattere direttamente vincolante nell'ordinamento degli Stati Membri – dall'art. 6 del Trattato di Lisbona.
- Richiamati gli artt. 2 e 6 Dichiarazione universale (UNESCO - 2005) sulla bioetica e i diritti umani, il “considerando” nr. 36 del Regolamento UE nr. 953/2021 (recante divieto di discriminazione e di pressioni, anche indirette per chi non intenda, per propria libera scelta, sottoporsi a vaccinazione) nonché la Risoluzione n. 2361/2021 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, che ha invitato gli Stati membri a una corretta campagna di informazione, soprattutto relativa alla non obbligatorietà del vaccino, alla sua sicurezza e ai possibili effetti indesiderati, in modo da assicurare una scelta consapevole e libera, senza alcuna forma di discriminazione o svantaggio per coloro che decideranno di non sottoporsi al vaccino.
- Richiamata, quanto alla natura e alla valenza del consenso informato al trattamento sanitario (definito “diritto fondamentale dell'Individuo”) la Sentenza Corte Costituzionale nr. 438/2008.
- Ritenuto che allo stato attuale, a fronte dell' introduzione di obblighi per quanto sopra illegittimi, non viene previsto tuttora alcun ristoro (Sentenze Corte Costituzionale 307/1997 e 5/2018) in caso di effetti avversi conseguenti al vaccino, la cui natura -in ipotesi, anche lesiva o mortale- viene ammessa in via esplicita dal Legislatore all'art. 3 del D.L. 44/2021 istitutivo dello “scudo penale” per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.
- Tenuto conto che detto “scudo penale” ha già trovato applicazione in riferimento a diverse reazioni avverse mortali, riconosciute come riconducibili al vaccino, quantificabili in non meno di 16 decessi a mente degli ultimi dati rilasciati dall' AIFA, e che non sono tuttora noti i dati sulla sicurezza e l'efficacia a lungo termine, che verranno pubblicati dalle case produttrici non prima del 2023.
- Preso atto che ancora una volta lo Stato Italiano ha rifiutato l'assunzione di responsabilità, continuando a prevedere la sottoscrizione, da parte del ricevente il farmaco, di un “consenso informato” con totale manleva di responsabilità, per il Ministero della Salute, l'ASL e il medico vaccinatore, in caso di effetti avversi.

- Atteso che la terapia preventiva anti Covid 19 autorizzata solo in via condizionata da EMA e AIFA fino al 31-12-2021 non previene né immunizza dal virus, e che attualmente esistono protocolli terapeutici alternativi regolarmente approvati che ai sensi dell'art. 4 par. 1, Regolamento CE 507/2006, oggi rendono nulli i presupposti di tale autorizzazione.

- Atteso che il testo coordinato del D.L. n. 73 del giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2017, al punto 2 specifica che "l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale comprovata da notifica del medico curante, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione".

- Ritenuto infine che la somministrazione di una terapia "preventiva" a prescindere dal consenso del soggetto, con previsione di sanzioni per chi decida di non assumerla, configura un vero e proprio Trattamento Sanitario Obbligatorio adottato in via generalizzata e in dispregio delle procedure e delle garanzie di Legge.

- Visti gli artt. 28 della Costituzione e 51, 323 e 610 del Codice Penale (quest'ultimo contestabile, in ogni caso, sotto forma di tentativo, in caso di coercizione a un trattamento sanitario sotto minaccia di sanzione).

COMUNICA

Di volersi avvalere del proprio Diritto di Libera Scelta Terapeutica come sopra descritto e indicato, e per l'effetto, di **NON volersi sottoporre alla vaccinazione "obbligatoria" anti SARS-Cov-2** e/o ad ulteriori inoculazioni, prevista dall'art. 4 c.1 del D.L. nr. 44 del 1°Aprile 2021, dall'art. 2 e dall'art. 4 ter del D.L. nr. 172 del 26 novembre 2021, dall'art. 2 c.1 del D.L. nr.1 del 7 Gennaio 2022 e dall'art. 1 della Legge n.3 del 21 Gennaio 2022.

DIFFIDA

l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di _____ a comunicare ad altri Enti i propri dati sensibili, tutelati dal vigente Regolamento UE nr. 679/2016; (GDPR 2016/679 e successive modifiche al 19 aprile 2021).

Distinti saluti

IN FEDE
